

## **PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.**

### **STATUTO**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

##### **Art. 1**

1.1 In ossequio al disposto dell'art. 14 della Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è costituita una società per azioni con la denominazione "Patrimonio del Trentino S.p.A.".

1.2 Negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile, la Società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

1.3 La Società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo art. 21 in materia di controllo analogo.

##### **Art. 2**

2.1 La Società ha sede in Trento.

2.2 Sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore o della società di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

##### **Art. 3**

3.1 La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione, la riqualificazione, la valorizzazione, la conservazione, la gestione, la manutenzione, l'alienazione e lo sviluppo dei beni, nonché dei diritti sui medesimi, della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.

3.2 La Società opera prevalentemente con la Provincia Autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

3.3 Alla Società possono essere trasferiti o conferiti diritti, pieni o parziali, reali o obbligatori, sui beni immobili e sugli

altri beni e diritti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica.

Il trasferimento o conferimento è effettuato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità propri dei beni pubblici e dell'intero sistema di tutele esistenti su tali diritti e fermi restando i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. La Società è tenuta a porre in essere tutte le forme di tutela previste dalla legislazione per la difesa del demanio e del patrimonio indisponibile.

3.4 La Società potrà fornire attività di consulenza, assistenza e altri servizi a favore della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento.

3.5 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e gli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché con le società a partecipazione pubblica. In particolare, i rapporti tra la Società e la Provincia Autonoma di Trento sono regolati da una convenzione che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, la possibilità di mettere a disposizione della Società personale della Provincia e di svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della medesima Società, nonché la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.

3.6 La Società potrà effettuare le operazioni in materia di beni disciplinate dalla legislazione provinciale nonché le operazioni finanziarie previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e in particolare quelle previste dall'articolo 31 bis di quest'ultima legge.

3.7 La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

3.8 La Società potrà compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e

finanziarie - ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione e di apporto in fondi immobiliari nonché di concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi - con tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge a particolari enti.

3.9 In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **Art. 4**

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2150 e potrà essere prorogata.

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### **Art. 5**

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 329.883.065 suddiviso in

329.883.065

(trecentoventinovemilioniottocentottantatremilasessantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.2 Con successiva modificazione dello Statuto sociale, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

5.3 Possono essere ammessi a far parte della Società la Provincia Autonoma di Trento nonché gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

La quota di partecipazione diretta della Provincia Autonoma di Trento non potrà in ogni caso mai essere inferiore ai due terzi del capitale sociale. Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venir meno anche di uno solo di tali requisiti.

5.4 Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al comma 3, comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'articolo 6. 5.5 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea adottata in sede straordinaria, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un notaio.

5.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

#### **ESCLUSIONE DA SOCIO**

##### **Art. 6**

6.1 L'esclusione da socio ai sensi dell'art. 5, comma 3, deve essere comunicata ad opera dell'organo amministrativo al socio medesimo con lettera raccomandata o posta certificata (PEC) entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di esclusione.

6.2 Qualora entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione il socio non riacquisti i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, le sue azioni potranno essere alternativamente cedute ad altri soci ai sensi del successivo art. 7, ovvero acquistate dalla Società ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, ovvero annullate mediante riduzione del capitale sociale.

6.3 Il valore di cessione, di acquisto o di rimborso in caso di annullamento delle azioni è determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter del codice civile.

#### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

##### **Art. 7**

7.1 Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo il diritto di prelazione previsto al successivo comma 3 e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del comma 4. In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

7.2 Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto

di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

7.3 Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della società. Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti

di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

7.4 Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

## **RECESSO**

### **Art. 8**

8.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto nel successivo punto 8.2.

8.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga del termine; (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.  
8.3 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis c.c. e seguenti.

#### **FINANZIAMENTI SOCI**

##### **Art. 9**

9.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

9.2 E' in ogni caso autorizzata la raccolta e/o l'impiego presso società controllate, collegate, consorziate e comunque all'interno delle società costituenti il gruppo ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

#### **OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI**

##### **Art. 10**

10.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

10.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

##### **Art. 11**

11.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea in sede straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di specifici diritti patrimoniali o amministrativi, escluso comunque il voto nell'Assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

#### **ORGANI SOCIALI - PRINCIPI**

##### **Art. 12**

La nomina e le attività degli organi sociali sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 13**

13.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

13.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento e comunque in conformità alle disposizioni di legge.

13.3 L'Assemblea é convocata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

13.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

13.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione;

- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;



e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 14**

14.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non é necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

14.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

#### **Art. 15**

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

15.2 Il presidente dell'Assemblea é assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

15.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 16**

16.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

16.2 Le deliberazioni sono prese con votazione palese, con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto sociale, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 Le modifiche dello Statuto sociale devono essere preventivamente approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 17**

17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata in via alternativa da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

17.2 L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

17.3 I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rinominabili. 17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

17.6 Il Vice Presidente è nominato esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente, a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non sono attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica.

17.7 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

#### **NOMINA AMMINISTRATORI**

##### **Art. 18**

18.1 Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

18.2 Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19

marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

18.3 Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Art. 19**

19.1 Qualora sia costituito, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dal Collegio Sindacale.

19.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco. Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

19.4 Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non amministratore, designato dal Consiglio di

Amministrazione.

19.5 Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### **Art. 20**

20.1 L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie. Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

20.2 All'organo di amministrazione sono inoltre espressamente attribuiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c., i poteri di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5.3, l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

20.3 L'organo di amministrazione deve richiedere la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria delle operazioni di alienazione dei beni conferiti, per i quali la convenzione di cui all'articolo 3.5 espressamente preveda tale modalità.

20.4 Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **CONTROLLO ANALOGO**

### **Art. 21**

21.1 La Provincia esercita mediante un proprio organismo sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

21.2 Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico della Provincia.

21.3 Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti alla Provincia sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile.

21.4 Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

21.5 I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

21.6 Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato del controllo analogo sono disciplinati dalla Provincia.

## **PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA'**

### **Art. 22**

22.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 7, 8, 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è necessaria l'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante in tutti i seguenti casi:

1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
2. la trasformazione della società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione.

Per i casi successivi è necessario il provvedimento dell'organo competente dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni:

5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della partecipazione nella Società;
6. l'alienazione della propria partecipazione nella Società o la costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale nella stessa.

22.2 La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.

22.3 L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

#### **DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI**

##### **Art. 23**

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

#### **COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

##### **Art. 24**

24.1 L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

24.2 Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

24.3 È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

24.4 L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Art. 25**

25.1 L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società. Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 23 in materia di delega di attribuzioni consiliari.

25.2 La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

La firma del Vice Presidente e del Consigliere più anziano costituisce di per se stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

25.3 La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

#### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

##### **Art. 26**

26.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; i Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

26.2 I componenti del Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea a maggioranza che dovrà procedere alla nomina in modo da garantire il rispetto della regola indicata nel primo comma del presente articolo.

26.3 Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

26.4 L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

26.5 I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

26.6 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto del criterio indicato nel precedente primo comma.

26.7 L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia. È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

26.8 L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

26.9 È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio

Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

##### **Art. 27**

27.1 La revisione legale dei conti verrà affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

27.2 L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

27.3 L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

#### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **Art. 28**

28.1 L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

28.2 I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

28.3 Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

28.4 La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

#### **ALTRI ORGANI**

##### **Art. 29**

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

#### **BILANCI, RISERVE E UTILI**

##### **Art. 30**

30.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio



consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

**Art. 31**

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione della Provincia;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea.

**Art. 32**

32.1 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi nel rispetto delle disposizioni di legge.

32.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

**Art. 33**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 34**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.

Trento, 5 maggio 2022